

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../_____/2006

OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -
DELIBERAZIONE C.C. N. 55 DEL 04/08/2006 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione C.C. n. 55 del 04/08/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 120/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 55/2006 di adozione, finalizzati all'adeguamento del P.R.G.C. con i nuovi criteri regionali di urbanistica commerciale, approvati con D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative e cartografiche al P.R.G.C. vigente, che integrano e modificano parte dei contenuti di cui alla Variante Parziale approvata con D.C.C. n. 17 del 02/03/2006:

- prolungamento dell'*"Addensamento urbano commerciale forte A3"* di Via Salotto fino all'area interessata dall'ex *"Lanificio Bona"*;
- area *"Ie"* relativa all'ex *"Lanificio Bona"*, sita in Via Salotto: stralcio della localizzazione *"LI"*, individuata con la Variante Parziale approvata con la D.C.C. n. 17 del 02/03/2006 e conseguente modifica dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione, ove viene precisato che: *"La destinazione commerciale (vendita e accessori) non potrà superare 2.000 mq di superficie lorda di pavimento. E' ammessa una sola media superficie commerciale con superficie di vendita non superiore a 1.400 mq."*; per lo stesso immobile vengono confermate le destinazioni d'uso già previste dalla vigente normativa di P.R.G.C.;
- l'adeguamento della cartografia di P.R.G.C. conseguente alle modifiche di cui sopra;
- Art. 37 delle N.T.A. *"Autorizzazione all'insediamento di attività commerciali al dettaglio"*: i contenuti della norma sono integrati con i riferimenti ai criteri approvati con D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/2006;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 55 del 04/08/2006, le seguenti **osservazioni**:

- a) in relazione all'adeguamento del P.R.G.C. (normativo e cartografico) con la disciplina regionale sul commercio di cui alla D.C.R. n. 59-10831 del 24/03/06, vista la documentazione adottata e trasmessa, si rileva che tale adempimento non è stato assolto in modo puntuale: in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, lettera b) della citata D.C.R., i criteri e le nuove indicazioni cartografiche devono essere integralmente riportati rispettivamente nella normativa e sulle tavole di P.R.G.C. con opportuna legenda (e non attraverso un semplice estratto dell'ambito territoriale interessato dal prolungamento dell'*"Addensamento urbano commerciale forte -A3"*, allegato agli elaborati). Si suggerisce di integrare in tal senso gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo della Variante;
- b) in merito al punto 2) del dispositivo della deliberazione di adozione, con il quale si intenderebbe *"SOSTITUITA a tutti gli effetti"* la Variante Parziale approvata con Deliberazione C.C. n. 17 del 02/03/2006, si rammenta che i contenuti di una Variante Parziale al P.R.G.C., con la loro approvazione, assumono piena efficacia giuridica e non possono essere "sostituiti" da altri provvedimenti, anche solo adottati; sul punto, a titolo di apporto collaborativo, si suggerisce contestualmente all'approvazione della presente Variante, di procedere alla formale revoca della citata variante approvata il 02/03/2006 o, in subordine, modificare e chiarire in modo univoco il contenuto del punto 2) del dispositivo della deliberazione di adozione della presente Variante;
- c) come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
- d) ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,